



Comune di Montecchio Precalcino (VI)

SINDACO

ORDINANZA N. 68 del 22/12/2010

Oggetto: ORDINANZA PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI PUBBLICI, DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI ATTIVITA' PARTICOLARI.

IL SINDACO

VISTO l'art. 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Legge Regionale 21 settembre 2007 n. 29 (di seguito indicata, per brevità, "Legge");

RITENUTO di dover disciplinare il regime degli orari degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

SENTITE le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle organizzazioni dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello regionale;

VALUTATE le diverse esigenze e le caratteristiche delle zone dove sono ubicati gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

ORDINA

con decorrenza immediata che gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi, così come indicati dall'art. 5 della Legge, e di tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, operanti nel territorio comunale, siano fissati come segue:

ART. 1 – FASCIA ORARIA DI APERTURA

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE EFFETTUATA NON CONGIUNTAMENTE ALL'INTRATTENIMENTO E SVAGO

L'esercente determina l'orario nella fascia compresa:

- tra le ore 6 antimeridiane e le ore 1 antimeridiane del giorno successivo dal Lunedì al Giovedì.
- tra le ore 6 antimeridiane e le ore 2 antimeridiane del giorno successivo dal Venerdì al Sabato ed eventuali ulteriori giornate prefestive.
- tra le ore 6 antimeridiane e le ore 24 antimeridiane il giorno della domenica, con eccezione delle domeniche che precedono un giorno festivo.

L'esercizio dovrà effettuare:

- un orario minimo obbligatorio di n. 5 ore giornaliere;
- un orario massimo di n. 18 ore;
- un orario minimo di chiusura fra l'apertura e l'ultima chiusura di n. 6 ore

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE EFFETTUATA CONGIUNTAMENTE ALL'INTRATTENIMENTO E SVAGO (CON INTRATTENIMENTO E SVAGO NON PREVALENTE)

L'esercente determina l'orario nella fascia compresa:

tra le ore 9 antimeridiane e le ore 1 antimeridiane del giorno successivo dal Lunedì al Giovedì.

tra le ore 9 antimeridiane e le ore 2 antimeridiane del giorno successivo dal Venerdì al Sabato ed eventuali ulteriori giornate prefestive.

tra le ore 9 antimeridiane e le ore 24 antimeridiane il giorno della domenica.

L'esercizio dovrà effettuare:

un orario minimo obbligatorio di n. 5 ore giornaliere;

un orario massimo di n. 13 ore.

SALE DA GIOCO

L'esercente determina l'orario nella fascia compresa:

tra le ore 9 antimeridiane e le ore 1 antimeridiane del giorno successivo dal Lunedì al Giovedì.

tra le ore 9 antimeridiane e le ore 2 antimeridiane del giorno successivo dal Venerdì al Sabato ed eventuali ulteriori giornate prefestive.

tra le ore 9 antimeridiane e le ore 24 antimeridiane il giorno della domenica.

L'esercizio dovrà effettuare un orario minimo obbligatorio di n. 5 ore giornaliere.

SALE DA BALLO, LOCALI NOTTURNI E LOCALI SIMILARI CON INTRATTENIMENTO E SVAGO PREVALENTE

L'esercente determina l'orario nella fascia compresa

tra le ore 15 pomeridiane e le ore 1 antimeridiane del giorno successivo dal Lunedì al Giovedì.

tra le ore 15 pomeridiane e le ore 2 antimeridiane del giorno successivo dal Venerdì al Sabato ed eventuali ulteriori giornate prefestive.

tra le ore 15 pomeridiane e le ore 24 antimeridiane il giorno della domenica.

L'esercizio dovrà effettuare:

un orario minimo obbligatorio di n. 5 ore giornaliere;

un orario massimo di n. 12 ore.

ATTIVITA' PARTICOLARI (artigiani del settore alimentare che provvedono alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie commerciali nonché gli esercizi specializzati nella vendita di bevande)

L'esercente determina l'orario nella fascia compresa:

tra le ore 6 antimeridiane e le ore 1 antimeridiane del giorno successivo dal Lunedì al Giovedì.

tra le ore 6 antimeridiane e le ore 2 antimeridiane del giorno successivo dal Venerdì al Sabato ed eventuali ulteriori giornate prefestive.

tra le ore 6 antimeridiane e le ore 24 antimeridiane il giorno della domenica.

L'esercizio dovrà effettuare un orario massimo di n. 18 ore.

ASSOCIAZIONI E CIRCOLI DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 4 DELLA LEGGE che svolgono attività permanenti o temporanee di intrattenimento e svago o di pubblico spettacolo, anche congiuntamente alla



somministrazione di alimenti e bevande.

Determinano l'orario nella fascia oraria compresa:

tra le ore 9 antimeridiane e le ore 1 antimeridiane del giorno successivo dal Lunedì al Giovedì.

tra le ore 9 antimeridiane e le ore 2 antimeridiane del giorno successivo dal Venerdì al Sabato ed eventuali ulteriori giornate prefestive.

tra le ore 9 antimeridiane e le ore 24 antimeridiane il giorno della domenica.

ART. 2 – PROROGA DELL'ORARIO DI CHIUSURA

Gli esercizi di cui alla lettera a) e b) dell'articolo 18 comma 1 della Legge ad apertura anche notturna possono essere autorizzati dal Sindaco, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle organizzazioni dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello regionale, a prorogare la chiusura fino alle ore 4 del giorno successivo, salvo problematiche di quiete pubblica, ordine pubblico, sicurezza pubblica, o comunque di interesse pubblico.

L'autorizzazione alla proroga dovrà essere subordinata al rispetto delle disposizioni previste dal piano di zonizzazione acustico vigente. L'autorizzazione potrà essere revocata in caso di schiamazzi, disturbo e rumori molesti all'esterno del locale, su conforme parere favorevole del Comando di Polizia Locale.

Gli esercizi di cui alla lettera a) e b) dell'articolo 18 comma 1 della Legge ad apertura anche notturna già in attività alla data di entrata in vigore della Legge, possono mantenere l'orario di chiusura previsto da proroga già legittimamente concessa prima dell'entrata in vigore della Legge stessa.

ART. 3 – DEROGA PER PARTICOLARI PERIODI ED OCCASIONI

L'orario di chiusura può essere protratto fino alle ore 3 dopo la mezzanotte solo ed esclusivamente su autorizzazione scritta del Sindaco nelle seguenti giornate:

- dal 01 al 06 gennaio;
- il sabato delle Palme;
- la vigilia di Pasqua e il giorno di Pasqua;
- in occasione delle feste patronali o per speciali manifestazioni locali;
- il 31 ottobre;
- il 24, il 25, il 26 dicembre.

Integrazioni e modifiche a suddetti limiti potranno essere stabilite, anche annualmente, con specifico provvedimento del Sindaco.

Nei giorni 31 dicembre e 1 gennaio non si applicano le limitazioni di orario di cui alla presente ordinanza.

ART. 4 – LIMITAZIONI DEGLI ORARI PER ESIGENZE PUBBLICHE ED INQUINAMENTO ACUSTICO

1. Al fine di tutelare la quiete pubblica ed evitare fonti di inquinamento acustico, fatto salvo l'orario prescelto dall'esercente e comunicato al Comune, la somministrazione di alimenti e bevande all'esterno dei locali, sia in area privata che pubblica, potrà essere effettuata fino alle ore 24:00.

2. E' compito del titolare sorvegliare ed attuare gli opportuni accorgimenti affinché sia inibita la sosta della clientela negli spazi esterni oltre l'orario prescritto al primo comma; idonei accorgimenti dovranno essere attuati anche nelle ore di chiusura dell'esercizio.

3. Ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale 21 settembre 2007, n. 29, possono essere disposte, con atto

motivato rivolto ad esercizi determinati, limitazioni agli orari, in via permanente o per situazioni contingenti, per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di intralcio alla circolazione stradale e/o pedonale nelle aree circostanti all'esercizio, o comunque di interesse pubblico, senza applicare le procedure di cui all'art. 18, comma 1, della Legge Regionale medesima.

4. Possono essere altresì disposte, con atto motivato rivolto ad esercizi determinati, limitazioni agli orari, in via temporanea o permanente, per assicurare, sia all'esterno che all'interno del locale, il rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico, al fine di tutelare in via primaria la quiete pubblica.

ART. 5 - ORARIO DEGLI ESERCIZI MISTI

Gli esercizi misti, che congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o economiche, osservano i limiti temporali più restrittivi previsti per ciascuna attività.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nei centri commerciali osservano l'orario di attività delle strutture commerciali in cui si trovano.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno degli impianti stradali di carburanti nei limiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f) della Legge, osservano l'orario dell'impianto cui sono annessi.

ART. 6 - PARTICOLARI AMBITI DI APPLICAZIONE

L'attività di somministrazione svolta al domicilio del consumatore e nei laboratori di ristorazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i) della Legge si deve svolgere nella fascia oraria compresa tra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 antimeridiane del giorno successivo. A tali attività non applicano le norme di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 della Legge.

In caso di affidamento in gestione di uno o più reparti ai sensi dell'articolo 16 della legge, il gestore osserva l'orario dell'esercizio di somministrazione al quale il reparto è annesso.

Negli esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade, all'interno di stazioni ferroviarie e di autolinee, di aeroporti e di autoporti, è consentita la somministrazione di alimenti e bevande anche al di fuori di quanto stabilito all'art. 18 della Legge.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati all'interno dell'area di mercati ortofrutticoli od ittici all'ingrosso o alla produzione o comunque situati nelle immediate vicinanze, che operano prevalentemente in connessione con l'attività del mercato, possono essere autorizzati dal comune ad anticipare l'apertura in corrispondenza agli orari del mercato stesso, osservando comunque l'orario massimo di attività di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a) della Legge, senza possibilità di proroga dell'orario di chiusura.

Le disposizioni di cui all'art. 18 della Legge non si applicano:

- nei mezzi di trasporto pubblico e nelle mense aziendali;
- nei locali adibiti alla somministrazione dalle associazioni e dai circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali di cui all'articolo 2, comma 3 della Legge;
- nelle scuole, negli ospedali, nelle case di riposo, nelle comunità religiose, negli stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati e per la somministrazione esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- negli esercizi annessi a strutture ricettive relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.

ART. 7 – SCELTA DELL'ORARIO E COMUNICAZIONE AL COMUNE

I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune l'orario adottato che può essere anche differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati, e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura.

L'orario scelto dall'esercente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi, può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia, tranne il caso di sale da ballo, locali notturni e comunque locali similari in cui sono prevalenti l'intrattenimento e lo svago, la cui attività deve essere continuata ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza.

La scelta dell'orario deve essere comunicata al comune, sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento in altra sede. Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione.

In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, si applica l'orario prescelto dal precedente titolare.

L'esercente osserva l'orario prescelto; l'eventuale modifica dell'orario di apertura e di chiusura è previamente comunicata al comune al meno 10 giorni prima del giorno interessato dalla modifica.

Quando le ore di apertura in talune zone si concentrano abitualmente in alcuni periodi della giornata e ciò risulta dannoso all'interesse dei consumatori, o comunque per esigenze di interesse pubblico, il comune, con la procedura prevista dall'articolo 18, comma 1 della legge, può modificare l'orario scelto dall'esercente.

All'ora stabilita per la chiusura dell'esercizio deve cessare ogni attività di somministrazione ed accessoria di cui all'articolo 31 della Legge.

L'esercente può sospendere la somministrazione di alimenti e bevande trenta minuti prima dell'orario di chiusura.

Art. 8 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ACCESSORIE

1. Le autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 8, comma 1 della L. R. 29/2007 abilitano altresì l'esercizio, all'interno dei locali (escludendo pertanto gli spazi esterni), delle attività accessorie di cui all'art. 31, commi 1 e 2 della medesima Legge Regionale nei limiti stabiliti dallo stesso articolo.

2. I piccoli intrattenimenti musicali senza ballo (ex. concertini dal vivo, musica con D.J., karaoke etc.) di cui all'art. 31, comma 2 della L. R. 29/2007 potranno essere svolti previa presentazione di uno studio sulla "previsione di impatto acustico", che sarà conforme al Piano Acustico Comunale vigente, redatto da un tecnico abilitato, tale documentazione dovrà comprovare il rispetto delle norme sulla tutela dell'inquinamento acustico, sono fatte salve altresì le norme in materia di sicurezza e di prevenzione incendi.

3. I piccoli intrattenimenti di cui al precedente comma 2, che non rientrano nella sfera della musica o trattenimenti di sottofondo come ad esempio radio e TV a volume contenuto, dovranno in ogni caso terminare tassativamente entro le ore 24:00;

4. Le attività accessorie di cui all'art. 31 della L. R. 29/2007 svolte all'esterno dei locali, devono essere debitamente autorizzate dal Comune, previa presentazione di apposita istanza intesa al rilascio della licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S., la quale, oltre alla documentazione in materia di sicurezza e di agibilità ex art. 80 del T.U.L.P.S., dovrà essere corredata da idonea perizia predisposta da tecnico competente in acustica dalla quale si evincano le modalità adottate al fine di contenere le emissioni sonore e garantire il rispetto della quiete pubblica; le stesse possono essere autorizzate fino alle ore 24:00. Tale previsione è prescritta anche per le attività in corso che devono adeguarsi entro il termine di sei mesi.

5. Eventuali deroghe ai limiti di orario di cui ai precedenti commi 3 e 4 possono essere autorizzate dal Sindaco solo per eventi eccezionali e di particolare rilievo socio-culturale.

ART. 9 – DEROGHE GENERALI ALL'ORARIO

E' consentito all'Esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura giornaliera dell'esercizio fino ad un massimo di due ore rispetto all'orario stabilito e, qualora l'Esercente abbia scelto un orario continuativo di almeno 10 ore, di effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell'esercizio tranne il caso di sale da ballo, locali notturni e comunque locali similari in cui sono prevalenti l'intrattenimento e lo svago, la cui attività deve essere continuata ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza.

L'orario non può comunque essere inferiore a quello minimo obbligatorio.



ART. 10 – SOSPENSIONE ATTIVITA'

In caso di sospensione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per un periodo superiore a 30 giorni, il titolare deve darne notizia al comune almeno 5 giorni prima dell'inizio della sospensione stessa.

La sospensione dell'attività per periodi inferiori ai trenta giorni, ivi incluse le frazioni di giorno, deve essere comunicata al pubblico tramite un avviso leggibile dall'esterno dell'esercizio.

ART. 11 – CHIUSURA SETTIMANALE E FERIE

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono osservare sino a due giorni di chiusura settimanale. Il turno di chiusura non può comunque articolarsi in più di due giornate nell'arco della medesima settimana. Su motivata richiesta il comune può autorizzare ulteriori giornate o mezze giornate di chiusura facoltativa.

La scelta del giorno o dei giorni ovvero della mezza giornata di chiusura facoltativa deve essere comunicata al comune sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento di sede.

Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione.

In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunica una diversa scelta, vale quanto prescelto dal precedente titolare.

L'esercente osserva il giorno o i giorni ovvero la mezza giornata di chiusura facoltativa prescelti; l'eventuale modifica è previamente comunicata al comune.

Al fine di evitare carenze di servizio per gli utenti, in particolare nei mesi estivi, il comune può predisporre annualmente, anche per ciascuna delle zone in cui è eventualmente ripartito il territorio comunale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 18, comma 1, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande assicurando in ogni giorno della settimana, ivi inclusa la domenica, un adeguato numero di esercizi aperti.

Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, il proprio turno, mediante l'esposizione di un avviso leggibile dall'esterno dell'esercizio.

ART. 12 – CARTELLO ORARIO

È fatto obbligo agli esercenti di esporre nell'esercizio un cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura, indicante l'orario prescelto di apertura e chiusura comunicato al comune, nonché i giorni o la mezza giornata in cui si effettua la chiusura settimanale facoltativa eventualmente prescelta.

Non sono tenuti a ulteriori comunicazioni al comune gli esercenti che, già in attività alla data di entrata in vigore della Legge, adottino i medesimi orari di apertura già comunicati sulla base della norma precedente, se tali orari risultino compatibili con quanto previsto della presente ordinanza.

ART. 13 – SANZIONI

1. Fatte salve le sanzioni di carattere penale e le sanzioni previste all'art. 32 della L. R. 21.09.2007, n. 29, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, non già disciplinate dalla Legge Regionale medesima, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00, da applicarsi con le procedure di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.



ART. 14 – DISPOSIZIONI ABROGATE

Fermo restando quando previsto dall'ultimo comma dell'art. 2, tutte le disposizioni in materia di orari e chiusure settimanali delle attività di somministrazione di alimenti e bevande precedentemente emanate per questo territorio comunale sono abrogate.

Art. 15 – NORME FINALI

1. Il Corpo di Polizia Locale e le Forze dell'ordine sono incaricate del rispetto della presente Ordinanza.
2. Il presente atto è affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
3. La presente Ordinanza è trasmessa alle Associazioni di categoria territoriali, per la divulgazione ai propri associati e alle rispettive organizzazioni territoriali superiori.
4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data stessa.

Montecchio Precalcino, 22 dicembre 2010.

Il Sindaco
Borriero Imerio

